

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 24.

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Modificazioni alle leggi regionali 6 aprile 1998, n. 11, e 27 maggio 1994, n. 18.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, anche in considerazione dell'intesa espressa dalla Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, detta misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.
2. La presente legge si applica al patrimonio edilizio destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea, ad usi ed attività produttive artigianali o commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive e commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere.

Art. 2

(Interventi sul patrimonio edilizio)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è consentito l'amplia-

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 24 du 4 août 2009,

portant mesures de simplification des procédures d'urbanisme et de requalification du patrimoine bâti en Vallée d'Aoste et modifiant les lois régionales n° 11 du 6 avril 1998 et n° 18 du 27 mai 1994.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER}

REQUALIFICATION DU PATRIMOINE BÂTI

Art. 1^{er}

(Objet et finalité)

1. La présente loi dicte, compte tenu, entre autres, de l'accord exprimé par la Conférence unifiée du 1^{er} avril 2009, les mesures de simplification des procédures en vigueur en matière de travaux sur le patrimoine bâti et prévoit des aides supplémentaires visant à favoriser l'amélioration de la qualité des immeubles, l'efficacité énergétique, la durabilité environnementale et l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables.
2. La présente loi s'applique au patrimoine bâti, à savoir aux immeubles à usage d'habitation permanente, principale ou temporaire, aux immeubles accueillant des activités artisanales ou commerciales d'intérêt principalement local, aux immeubles accueillant des activités productives et commerciales ne pouvant être situées dans des contextes urbains d'habitations et aux immeubles accueillant des activités touristiques et des structures d'accueil para-hôtelières.

Art. 2

(Travaux sur le patrimoine bâti)

1. Aux fins de la présente loi, l'agrandissement ou la

mento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), a condizione che siano garantite le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti e la sostenibilità ambientale dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 non può essere superiore complessivamente al 20 per cento del volume esistente.
3. L'ampliamento può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono comunque effettuati nel rispetto della normativa vigente relativa alla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distanze tra edifici stabilite dagli strumenti urbanistici generali e possono anche consistere, in tutto o in parte, nel mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edilizie, nel rispetto di quelle ammesse nella zona o nella sottozona in cui è situata l'unità immobiliare oggetto dell'intervento.
5. Gli interventi di cui al presente articolo riguardano le sole unità immobiliari per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008.
6. Gli interventi di cui al presente articolo relativi alle unità immobiliari classificate di pregio dal PRG possono essere realizzati solo qualora non incidano sulla complessiva tipologia originaria del fabbricato e previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo, le altezze interne utili dei locali di abitazione possono essere ridotte fino a 15 centimetri rispetto alle altezze minime previste dall'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Art. 3

(Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici)

1. In deroga agli strumenti urbanistici generali e ai regolamenti edilizi, sono consentiti, nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dal PRG, a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche, interventi consistenti nell'integrale demolizione e ricostruzione di edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento

construction d'unités immobilières par la création de volumes et de surfaces supplémentaires sont autorisés, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le plan régulateur général communal de l'urbanisme et du paysage (PRG) et à condition que les prestations énergétiques, les conditions hygiéniques et sanitaires existantes et la durabilité environnementale de l'unité immobilière faisant l'objet des travaux soient garanties.

2. L'agrandissement évoqué au premier alinéa du présent article ne peut dépasser, globalement, 20 p. 100 du volume existant.
3. Toute unité immobilière ne peut être agrandie qu'une seule fois.
4. En tout état de cause, les travaux visés au présent article sont exécutés aux termes de la législation en vigueur en matière de stabilité des immeubles, ainsi que de toutes autres dispositions techniques ou règles concernant les distances entre les bâtiments fixées par les documents d'urbanisme généraux. Par ailleurs, les travaux en cause peuvent comporter le changement, total ou partiel, avec ou sans ouvrages de bâtiment, de la destination d'usage de l'unité immobilière concernée, dans le respect des destinations autorisées dans la zone ou dans la sous-zone où est située celle-ci.
5. Les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que sur les unités immobilières au titre desquelles une autorisation d'urbanisme a été obtenue avant le 31 décembre 2008.
6. Les travaux visés au présent article ne peuvent être exécutés sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial au sens du PRG que s'ils respectent la typologie d'origine de l'immeuble et sur avis favorable des structures régionales compétentes en matière de biens culturels et de protection du paysage.
7. Dans le cadre des travaux visés au présent article, la hauteur sous plafond des locaux d'habitation peut être réduite jusqu'à 15 centimètres par rapport à la hauteur minimale prévue par le premier alinéa de l'art. 95 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 portant dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste.

Art. 3

(Travaux de requalification environnementale et urbanistique des bâtiments)

1. Sont autorisés les travaux consistant dans la démolition intégrale des bâtiments construits avant le 31 décembre 1989 et la reconstruction de ces derniers avec une augmentation jusqu'à concurrence de 35 p. 100 du volume existant, par dérogation aux documents d'urbanisme généraux et aux règlements de la construction, dans le respect des destinations d'usage prévues par le PRG et à condition que soient adoptés des critères et des tech-

fino al 35 per cento del volume esistente.

Art. 4
*(Interventi per la riqualificazione
ambientale ed urbanistica del territorio)*

1. Nell'ambito dei programmi integrati, delle intese e delle concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni ai sensi dell'articolo 51 della l.r. 11/1998, nonché degli articoli 49 e 50 della stessa, gli interventi di cui all'articolo 3 sono consentiti con aumento fino al 45 per cento del volume esistente.

Art. 5
(Procedimento)

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, destinati ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r. 11/1998.
2. Per gli interventi di cui alla presente legge la documentazione richiesta dal regolamento edilizio vigente è integrata:
 - a) dall'attestazione del titolo di legittimazione;
 - b) dalla planimetria di accatastamento dell'unità immobiliare;
 - c) dalla dichiarazione di sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, sottoscritta dal tecnico progettista abilitato.
3. Gli interventi di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto previsto al comma 1, e quelli di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati previo rilascio di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), della l.r. 11/1998 o di titolo abilitativo in materia di procedimento unico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera bbis), della medesima legge.
4. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 realizzati su unità immobiliari destinate ad attività commerciali devono essere conformi alle disposizioni regionali o comunali vigenti in materia di pianificazione e programmazione commerciale.
5. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

Art. 6
(Disposizioni per gli immobili vincolati)

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono consentiti, fatto comunque salvo il rispetto della relativa disciplina:

niques relevant de la construction durable, ainsi que des mesures d'économie des ressources énergétiques ou hydriques, et que soient utilisées des sources d'énergie alternatives et renouvelables.

Art. 4
*(Travaux de requalification environnementale
et urbanistique du territoire)*

1. Dans le cadre des programmes intégrés, des ententes et des actes de concertations proposés par la Région ou par les Communes au sens de l'art. 51 de la LR n° 11/1998, ainsi que des art. 49 et 50, les augmentations de volume visées à l'art. 3 de la présente loi sont autorisées jusqu'à concurrence de 45 p. 100 du volume existant.

Art. 5
(Procédure)

1. Lorsque les travaux visés à l'art. 2 de la présente loi sont exécutés sur des immeubles à usage d'habitation permanente ou principale, les intéressés doivent déposer une déclaration préalable de travaux au sens de la lettre b) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998.
2. Aux fins de l'exécution des travaux visés à la présente loi, la documentation requise par le règlement de la construction en vigueur doit être complétée par les pièces suivantes :
 - a) L'attestation de possession du titre de légitimation ;
 - b) Le plan cadastral de l'unité immobilière ;
 - c) Une déclaration attestant que les conditions fixées par les premier et quatrième alinéas de l'art. 2 de la présente loi sont remplies, signée par le technicien concepteur du projet habilité.
3. Aux fins de la réalisation des travaux visés à l'art. 2 de la présente loi, sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, et des travaux visés aux art. 3 et 4, les intéressés doivent obtenir le permis de construire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 59 de la LR n° 11/1998 ou l'autorisation d'urbanisme prévue en cas de procédure unique au sens de la lettre b bis) du premier alinéa de l'art. 59 de ladite loi régionale.
4. Lorsque les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont exécutés sur des unités immobilières accueillant des activités commerciales, ils doivent être conformes aux dispositions régionales ou communales en vigueur en matière de planification et de programmation commerciale.
5. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas cumulables entre eux.

Art. 6
(Dispositions en matière d'immeubles classés)

1. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi sont autorisés dans les zones indiquées ci-dessous, sous réserve toutefois du respect des dispositions y afférentes :

- a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
 - b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;
 - c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.
2. Gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono consentiti:
- a) sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
 - b) sulle unità immobiliari oggetto di notifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137);
 - c) sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio;
 - d) sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all'articolo 52 della l.r. 11/1998.
3. Relativamente agli immobili di cui all'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 42/2004, la denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico sono subordinati alla previa verifica dell'interesse culturale da parte della struttura regionale competente in materia di tutela di beni paesaggistici e architettonici. Il procedimento di verifica si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, decorsi inutilmente i quali l'intervento deve intendersi consentito.
4. Nelle zone territoriali di tipo E di cui alla l.r. 11/1998, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale. Gli ampliamenti previsti, in deroga a quanto indicato negli articoli 2, comma 2, 3 e 4, si applicano tenuto conto delle volumetrie esistenti. Nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.

Art. 7
(Poteri dei Comuni)

1. Per gli interventi su unità immobiliari non soggette a

- a) Zones inconstructibles au sens du chapitre I^{er} du titre IV de la LR n° 11/1998 ;
 - b) Parcs nationaux ou régionaux ou espaces naturels protégés ;
 - c) Autres zones frappées de servitudes, sur avis préalable, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, des autorités responsables des dites servitudes.
2. Les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne sont pas autorisés :
- a) Sur les unités immobilières totalement ou partiellement illégales ainsi que sur les unités immobilières situées dans des zones appartenant au domaine public, grevées d'une servitude d'utilité publique ou déclarées inconstructibles par la loi, par un jugement ou par un acte administratif ;
 - b) Sur les unités immobilières faisant l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage, au sens de l'art. 10 de la loi n° 137 du 6 juillet 2002) ;
 - c) Sur les unités immobilières classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux ainsi que, limitativement aux travaux visés à l'art. 3, sur les unités immobilières classées d'intérêt patrimonial ;
 - d) Sur les unités immobilières situées dans les zones du type A, en l'absence de classification des bâtiments au sens de l'art. 52 de la LR n° 11/1998.
3. En ce qui concerne les immeubles visés au premier alinéa de l'art. 12 du décret législatif n° 42/2004, la déclaration préalable de travaux ou toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, est subordonnée à la vérification de l'intérêt culturel par la structure régionale compétente en matière de protection des biens paysagers et architecturaux. La procédure de vérification doit s'achever dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la réception de la demande y afférente. À défaut de réponse dans ledit délai, l'autorisation est réputée accordée.
4. Dans les zones du type E au sens de la LR n° 11/1998, les travaux visés aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi ne peuvent être réalisés que sur les unités immobilières à usage d'habitation. Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'art. 2 ci-dessus, les agrandissements prévus sont autorisés compte tenu des volumes existants. En cas d'unités immobilières accueillant le logement d'un exploitant agricole, l'agrandissement doit, en tout état de cause, garantir le respect des standards de construction et des paramètres pour les dimensions des bâtiments ruraux et de leurs annexes définies par le Gouvernement régional au sens de la lettre e) du deuxième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 11/1998.

Art. 7
(Pouvoirs des Communes)

1. En ce qui concerne les travaux sur les unités immobi-

vincoli, i Comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia di inizio dell'attività o altro titolo abilitativo comunque denominato in materia di procedimento unico, possono imporre modalità costruttive al fine del rispetto delle normative tecniche di settore.

2. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.
3. Per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998 è ridotto del 50 per cento per l'abitazione permanente o principale.

Art. 8
(*Obblighi dei Comuni*)

1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo strumento urbanistico generale al fine di garantire il rispetto degli standard urbanistici previsti dal PRG.
2. I Comuni stabiliscono modalità di controllo in merito alla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:
 - a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;
 - b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Art. 9
(*Disposizioni per la riqualificazione del patrimonio edilizio degli enti locali*)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, al bilancio pluriennale di previsione degli enti locali di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), è allegato il Piano

lières non grevées de servitudes, dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration préalable de travaux ou la délivrance de toute autre autorisation d'urbanisme, quelle qu'en soit la dénomination, prévue en cas de procédure unique, les Communes peuvent imposer des modalités de construction susceptibles de garantir le respect des dispositions techniques sectorielles.

2. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 de la présente loi est calculé uniquement sur le volume ou la surface supplémentaires et selon les taux approuvés et en vigueur dans chaque Commune.
3. Le montant de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à verser au titre des travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi, est réduit de 50 p. 100 lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation permanente ou principale.

Art. 8
(*Obligations des Communes*)

1. Les Communes vérifient chaque année les standards de construction, à la suite de la réalisation des travaux visés à la présente loi, et modifient, en tant que de besoin, le document d'urbanisme général afin de garantir le respect des standards de construction prévus par le PRG.
2. Les Communes fixent les modalités de contrôle de la correspondance du projet et de l'ouvrage en cours de réalisation ou terminé avec les déclarations contenues dans la documentation technique annexée à la demande visant à obtenir l'autorisation d'urbanisme nécessaire, eu égard aux conditions requises par le premier alinéa de l'art. 2 et l'art. 4 de la présente loi, selon les critères indiqués ci-après :
 - a) Le contrôle est effectué pendant les travaux ou, en tout cas, dans les douze mois qui suivent la communication de fin des travaux ou encore, à défaut de ladite communication, dans les douze mois qui suivent la date de fin des travaux figurant sur l'autorisation d'urbanisme y afférente ;
 - b) Le contrôle, effectué au hasard, doit concerner 20 p. 100 au moins des travaux de construction exécutés ou en cours d'exécution.

Art. 9
(*Dispositions en matière de requalification du patrimoine bâti des collectivités locales*)

1. À compter de l'exercice financier 2010, le Plan des aliénations et des valorisations immobilières prévu par le premier alinéa de l'art. 58 du décret-loi n° 112 du 25 juin 2008 (Dispositions urgentes en matière d'essor économique, de simplification, de compétitivité, de stabilisation des finances publiques et de pérennité fiscale), converti, avec modifications, en la loi n° 133 du 6 août 2008, doit être annexé au budget prévisionnel pluri-

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L'inserimento degli immobili nel Piano di cui al comma 1 ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale ed è soggetta alle forme di pubblicità previste per le varianti non sostanziali al PRG di cui all'articolo 16 della l.r. 11/1998.

Art. 10
(Disposizioni particolari)

1. L'installazione di serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacità complessiva non superiore a 13 mc. è soggetta a denuncia di inizio dell'attività, fatti salvi i pareri, le autorizzazioni e gli assensi, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente in materia di vincoli archeologici, idrogeologici e ambiti inedificabili di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998.

Art. 11
(Rinvio)

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:
 - a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;
 - b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;
 - c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;
 - d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.

nel des collectivités locales visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 40 du 16 décembre 1997 portant dispositions en matière de comptabilité et de contrôle sur les actes des collectivités locales et modifications des lois régionales n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et n° 73 du 23 août 1993 (Réglementation des contrôles sur les actes des collectivités locales).

2. L'insertion des immeubles dans le Plan évoqué au premier alinéa du présent article entraîne leur classification comme patrimoine privé et en définit expressément la destination urbanistique. La délibération du Conseil communal approuvant ledit Plan vaut variante du document d'urbanisme général et doit faire l'objet des formes de publicité prévues pour les variantes non substantielles du PRG par l'art. 16 de la LR n° 11/1998.

Art. 10
(Disposition particulière)

1. L'installation des citernes de gaz de pétrole liquéfié (GPL) d'une capacité globale égale ou inférieure à 13 m³ doit faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, sans préjudice des avis, autorisations ou permis, quelle qu'en soit la dénomination, prévus par la législation en vigueur en matière de servitudes archéologiques et hydrogéologiques et d'espaces inconstructibles au sens du chapitre I^{er} du titre V de la LR n° 11/1998.

Art. 11
(Dispositions de renvoi)

1. Le Gouvernement régional fixe par délibération toute autre obligation ou disposition, procédurale ou non, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi et définit, notamment, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales et la Commission du Conseil compétente entendue :
 - a) Les critères, les paramètres et les conditions applicables aux travaux visés aux art. 3 et 4 de la présente loi aux fins de l'amélioration de la qualité des immeubles, de l'efficacité énergétique, de la durabilité environnementale et de l'utilisation de sources d'énergie alternatives et renouvelables ;
 - b) Les mesures de simplification en matière d'autorisations d'urbanisme consistant, entre autres, dans la définition des procédures et des modèles standardisés y afférents ;
 - c) Les réductions et les exemptions supplémentaires de la contribution visée à l'art. 64 de la LR n° 11/1998 à appliquer lorsque les travaux exécutés au sens des art. 3 et 4 de la présente loi se caractérisent par une utilisation significative de sources d'énergie renouvelable ou de techniques relevant de la construction durable ou lorsqu'ils comportent une amélioration importante de la durabilité environnementale de l'immeuble ;
 - d) Les modalités de calcul du volume existant évoqué aux art. 2, 3 et 4 de la présente loi.

Art. 12
(Disposizione finale)

1. A partire dal 1° gennaio 2010, la Regione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), avvia l'istituzione di una banca dati immobiliare informatizzata anche al fine di gestire l'elenco degli interventi effettuati ai sensi della presente legge.

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2010 ed in euro 50.000 a decorrere dall'anno 2011.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio e nell'obiettivo programmatico 2.1.5., al capitolo 21880 (Progetti e sperimentazioni in ambito informatico e telematico).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
6 APRILE 1998, N. 11, E 27 MAGGIO 1994, N. 18

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 40 della l.r. 11/1998)

1. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 11/1998, dopo le parole: «utenti della strada» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché l'installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc., fatte salve le disposizioni statali vigenti in materia».

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 90bis della l.r. 11/1998)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «(Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere),» sono inserite le seguenti: «e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere),».
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r.

Art. 12
(Disposition finale)

1. À compter du 1^{er} janvier 2010, la Région institue, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales (CPEL), une banque de données immobilières informatisée aux fins, entre autres, de la gestion de la liste des travaux effectués au sens de la présente loi.

Art. 13
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 12 de la présente loi est fixée à 350 000 euros au titre de 2010 et à 50 000 euros par an à compter de 2011.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5. (Programmes d'informatisation d'intérêt régional).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits au chapitre 21880 (Projets et expérimentations dans le domaine informatique et télématique) dudit budget, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.1.5.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

CHAPITRE II
MODIFICATION DES LOIS RÉGIONALES
N° 11 DU 6 AVRIL 1998 ET N° 18 DU 27 MAI 1994

Art. 14
(Modification de l'art. 40 de la LR n° 11/1998)

1. Au cinquième alinéa de l'art. 40 de la LR n° 11/1998, après les mots : « usagers des routes » est ajoutée une virgule, suivie de la phrase suivante : « et d'enfourer des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m³, sans préjudice des dispositions étatiques en vigueur en la matière ».

Art. 15
(Modification de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « (Réglementation du classement des établissements hôteliers), » sont ajoutés les mots suivants : « et les chambres d'hôtes, telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la loi régionale n° 11 du 29 mai 2006 (Réglementation des structures d'accueil non hôtelières), ».
2. À la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la

11/1998, sono aggiunte, in fine, le parole: «alla struttura regionale competente in materia di turismo».

3. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, è inserita la seguente:

«abis) agli esercizi di affittacamere che, pur avendo ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato alla struttura regionale competente in materia di turismo un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;».

4. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «destinazione alberghiera» sono inserite le parole: «o di affittacamere».

5. Al comma 4 dell'articolo 90bis della l.r. 11/1998, dopo le parole: «di cui alla l.r. 33/1984» sono inserite le parole: «e della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996».

Art. 16

(Modificazioni all'articolo 90ter della l.r. 11/1998)

1. Al comma 1 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: «della l.r. 33/1984,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di affittacamere, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996,».
2. Al comma 3 dell'articolo 90ter della l.r. 11/1998, dopo le parole: «di cui alla l.r. 33/1984» sono inserite le seguenti: «, della disciplina delle strutture ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996».

Art. 17

(Modificazioni all'articolo 95 della l.r. 11/1998)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

«2bis. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di edifici non aventi destinazione abitativa e oggetto di notifica ai sensi del d.lgs. 42/2004, o classificate come monumento o documento dagli strumenti urbanistici generali, è consentito mantenere l'altezza interna utile esistente solo nel caso in cui siano comunque garantiti i requisiti igienico-sanitari e gli edifici siano destinati ad un uso esclusivamente abitativo a carattere temporaneo.».

LR n° 11/1998, entre les mots : « soit présenté » et les mots : « dans un délai » sont ajoutés les mots : « à la structure régionale compétente en matière de tourisme ».

3. Après la lettre a) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, il est inséré une lettre ainsi rédigée :

« a bis) Aux chambres d'hôtes qui, quoique ayant obtenu l'autorisation communale d'exploitation, sont définitivement ou temporairement fermées, à condition que la destination y afférente n'ait pas changé et qu'un plan de reprise de l'activité soit présenté à la structure régionale compétente en matière de tourisme dans un délai d'un an à compter de la date d'achèvement des travaux ; »

4. À la lettre b) du deuxième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « destination à usage d'hôtel » sont insérés les mots : « ou de chambre d'hôtes ».

5. Au quatrième alinéa de l'art. 90 bis de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984 » sont insérés les mots : « et des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996 ».

Art. 16

(Modification de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998)

1. Au premier alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « de la LR n° 33/1984 » est insérée une virgule, suivie des mots : « dans les chambres d'hôtes telles qu'elles sont définies à l'art. 14 de la LR n° 11/2006 ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 90 ter de la LR n° 11/1998, après les mots : « prévues par la LR n° 33/1984 » sont abrogés les mots : « et en matière de » et est insérée une virgule, suivie des mots : « des dispositions en matière de structures d'accueil para-hôtelières prévues par la LR n° 11/1996, et de la ».

Art. 17

(Modification de l'art. 95 de la LR n° 11/1998)

1. Après le deuxième alinéa de l'art. 95 de la LR n° 11/1998, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2 bis. Lors de la réalisation de travaux de restauration ou de rénovation des immeubles qui ne sont pas affectés à l'habitation et font l'objet d'une notification au sens du décret législatif n° 42/2004 ou qui sont classées monuments ou d'intérêt documentaire au sens des documents d'urbanisme généraux, il est possible de maintenir la hauteur sous plafond uniquement si les conditions hygiéniques et sanitaires sont garanties et si les immeubles concernés sont destinés à usage d'habitation à titre exclusivement temporaire. »

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 18/1994)

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è aggiunta la seguente:

«g) per gli interventi di installazione in interrato di serbatoi di GPL con capacità non superiore a 13 mc.».

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica l'entità degli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.
2. L'esito di tale verifica è illustrata al Consiglio regionale al fine di una eventuale revisione della presente legge.

Art. 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 45

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1640 del 19.06.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 23.06.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 25.06.2009;

Art. 18

(Modification de l'art. 4 de la LR n° 18/1994)

1. Après la lettre g bis) du premier alinéa de l'art. 4 de la loi régionale n° 18 du 27 mai 1994 (Délégation de fonctions administratives en matière de protection du paysage aux communes de la Vallée d'Aoste), il est ajouté une lettre ainsi rédigée :

« g ter) Pour les travaux d'enfouissement des citernes de GPL d'une capacité égale ou inférieure à 13 m³. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

(Dispositions transitoires)

1. Dans les trente-six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement régional vérifie l'importance des travaux exécutés au sens des art. 2, 3 et 4 ci-dessus.
2. Le résultat de ladite vérification est exposé au Conseil régional aux fins d'une éventuelle révision de la présente loi.

Art. 20

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 45

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1640 du 19.06.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 23.06.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 25.06.2009 ;

- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.07.2009, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere PROLA;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2009, con deliberazione n. 700/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2009.

- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.07.2009 – nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller PROLA ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2009, délibération n° 700/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 2009, N. 24.

Nota all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ L'articolo 95, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«1. Il limite altimetrico al di sopra del quale è consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e di esposizione e della tipologia edilizia delle singole località, una riduzione dell'altezza minima interna utile dei locali abitabili a metri 2,55, è di 300 metri sul livello del mare. L'altezza minima può essere inferiore a metri 2,55 ma, comunque, non inferiore a metri 2,40 nelle località site oltre 1100 metri sul livello del mare.»

Note all'articolo 4:

- ⁽²⁾ L'articolo 51 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 51

(Programmi integrati, intese e concertazioni
per la riqualificazione del territorio)

1. L'attuazione del PRG, per quanto concerne la riqualificazione del territorio, può intervenire, in coerenza con il PTP, anche attraverso programmi integrati, altri programmi preordinati alla riqualificazione e al recupero degli insediamenti e dell'ambiente, intese e concertazioni disciplinate da specifiche norme; ove l'approvazione di tali atti avvenga attraverso accordi di programma, questi determinano le necessarie varianti al PRG.
2. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni possono promuovere la formazione di programmi integrati, caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e di risorse finanziarie pubbliche e private; soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale.
3. I programmi integrati possono avere ad oggetto interventi da realizzare:
 - a) nella aree qualificate come zone territoriali di tipo A, ai fini del loro recupero urbano ed edilizio, della valorizzazione e della qualificazione ambientale e paesag-

gistica e della tutela del tessuto sociale preesistente;

- b) nelle aree periferiche e marginali degli abitati, per il completamento delle aree inedificate e per la ristrutturazione edilizia dell'esistente, ai fini di recuperare identità urbana e di integrare alle residenze i servizi, il verde, le attività produttive e terziarie;
- c) nelle restanti aree urbane, per ristrutturazioni urbanistiche, in particolare ove esistono aree produttive e terziarie obsolete o irrazionalmente dislocate o dismesse; i programmi integrati possono avere più oggetti fra quelli individuati nelle lett. a), b) e nella presente lettera; essi non possono interessare le zone territoriali di tipo E.

4. Il programma integrato è dotato degli elaborati prescritti per i PUD di iniziativa privata nonché di quegli altri atti ed elaborati che il suo contenuto renda necessari, in particolare qualora partecipino anche soggetti privati; in tal caso esso è munito dello schema di convenzione contenente i rapporti attuativi tra i soggetti promotori ed il Comune, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione, le fasi attuative, l'entità degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la definizione delle eventuali cessioni di aree e delle opere di urbanizzazione da realizzare, la previsione di eventuali sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Il programma integrato può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito imponibile catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati.
5. I programmi integrati sono formati e approvati mediante accordi di programma.
6. Eventuali altri programmi, intese e concertazioni ai sensi del comma 1 sono formati ed approvati con le procedure stabilite dalle specifiche norme che li disciplinano e, in difetto, mediante accordi di programma; essi sono dotati degli elaborati richiesti dalle norme medesime o, in difetto, dalle disposizioni relative agli accordi di programma.
7. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della sua efficacia, copia del programma, intesa o concertazione di cui al presente articolo.»

- ⁽³⁾ L'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 49

(PUD di iniziativa privata)

1. Il PUD di iniziativa privata può essere proposto dai proprietari degli immobili che, in base al reddito catastale, rappresentino almeno due terzi del valore complessivo degli immobili interessati; nei casi in cui il PUD di iniziativa privata non interessi la totalità degli immobili, esso deve in ogni caso garantire una corretta attuazione dell'intera area con riferimento sia agli insediamenti previsti sia alle opere di urbanizzazione od altre opere pubbliche o di interesse pubblico; a tal fine il PUD deve fornire indicazioni

specifiche anche per l'attuazione degli immobili comunque compresi nell'ambito sottoposto a PUD, ma non interessati dal PUD medesimo; l'attuazione delle aree non interessate dal PUD può avvenire mediante il rilascio di concessione singola purché i relativi progetti rispettino tali condizioni specifiche.

2. Il PUD di iniziativa privata è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa concernente:

- 1) la descrizione dei luoghi, con rappresentazione, tenuto conto delle determinazioni del PRG, dei valori culturali che caratterizzano gli immobili considerati e con elencazione degli eventuali vincoli, anche in ordine alla tutela delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico e storico, che gravano su tutti o parte degli immobili considerati;
- 2) la descrizione del tipo e della dimensione degli interventi, ivi comprese le opere infrastrutturali, con indicazione dei presumibili tempi di realizzazione, e gli interventi ritenuti prioritari;
- 3) la verifica delle determinazioni del PUD che risultano conformi con il PRG e l'illustrazione di quelle eventuali che costituiscono varianti al PRG medesimo;
- 4) la stima degli investimenti occorrenti, evidenziando quelli relativi alle opere infrastrutturali;
- 5) il computo di massima dei contributi da versare al Comune, in relazione alla dimensione e al tipo degli interventi, tenuto conto delle opere infrastrutturali che i proponenti sono disposti a realizzare in proprio;

b) elenchi catastali degli immobili compresi nel PUD e atti comprovanti la disponibilità degli immobili stessi;

c) elaborati grafici in numero e scala adeguati, contenenti indicazioni di dettaglio in ordine:

- 1) alla rappresentazione delle determinazioni che risultano conformi con il PRG e di quelle eventuali che costituiscono proposte di variante al PRG medesimo; tali rappresentazioni devono essere effettuate utilizzando le basi cartografiche, le simbologie e le scale che sono proprie degli strumenti di riferimento anzidetti;
- 2) alle infrastrutture puntuali e a rete, sia di nuova concezione, sia di potenziamento e modificazione di quelle esistenti;
- 3) alla configurazione spaziale degli insediamenti;
- 4) alla destinazione d'uso dei vari edifici e degli spazi liberi;
- 5) alla simulazione fotografica dell'intervento;

d) bozza di convenzione volta a regolare i rapporti fra i proponenti medesimi, e i loro successori o aventi causa, e il Comune in ordine all'attuazione del PUD ed in particolare alla realizzazione di opere infrastrutturali e al conseguente scomputo parziale o totale della quota di contributo, afferente alla concessione, relativa agli oneri di urbanizzazione.

3. Sulle proposte di PUD di iniziativa privata si pronuncia, relativamente ad ammissibilità, completezza di elaborati e conformità al PRG, il Sindaco, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD ritenuto ammissibile è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla

pubblicazione anzidetta chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte; il Consiglio comunale decide in ordine alle osservazioni ed approva il PUD. Nel caso in cui il Consiglio comunale ritenga di apportare modificazioni al PUD adottato, la deliberazione contenente le modifiche viene comunicata ai soggetti interessati perché possano far pervenire, nel termine di quindici giorni, le proprie deduzioni; il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica copia del PUD di iniziativa privata approvato entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.».

(4) L'articolo 50 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 50
(PUD di iniziativa pubblica)

1. I piani particolareggiati, i piani di recupero, i piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e comunque gli strumenti urbanistici esecutivi di pubblica iniziativa disciplinati da norme di legge costituiscono PUD di iniziativa pubblica.

2. Il PUD di iniziativa pubblica è dotato di relazione illustrativa, di idonei elaborati grafici in relazione agli scopi ed alle finalità del PUD medesimo, di norme per la loro attuazione e di relazione finanziaria integrata con gli elenchi catastali degli immobili preordinati all'esproprio; la Giunta regionale precisa, con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 4, i contenuti di tali elaborati per le finalità specificate dall'art. 21.

3. Il PUD di iniziativa pubblica è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia e previa concertazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove esso incida su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 e della l.r. 56/1983, anche attraverso apposita conferenza di servizi. Il PUD adottato è depositato in pubblica visione presso la segreteria del Comune per quindici giorni; del deposito è pubblicato avviso all'albo comunale; entro trenta giorni dalla pubblicazione anzidetta i proprietari di immobili possono presentare opposizioni e chiunque può presentare osservazioni e proposte scritte. Il Consiglio comunale decide in ordine alle opposizioni e alle osservazioni ed approva il PUD. Il PUD acquista efficacia con l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.

4. La deliberazione di approvazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere pubbliche previste nel PUD.

5. Il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma 4, copia del PUD di iniziativa pubblica approvato.».

Note all'articolo 5:

(5) L'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«[1. I titoli abilitativi delle trasformazioni urbanistiche o edilizie sono costituiti:...]»

b) alla denuncia di inizio dell'attività o di esecuzione di varianti in corso d'opera;».

⁽⁶⁾ Vedasi nota 5.

Note all'articolo 6:

⁽⁷⁾ L'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 52

(Disciplina applicabile nelle zone territoriali di tipo A)

1. Nelle zone territoriali di tipo A, l'attuazione del PRG avviene, nel rispetto dei criteri, rapporti e limiti definiti con i provvedimenti di cui all'art. 22, comma 2, e all'art. 23, comma 3:
 - a) mediante i piani o i programmi di cui agli art. 49, 50 e 51;
 - b) mediante apposita normativa di attuazione del PRG di cui al comma 2.
2. Per apposita normativa di attuazione, di cui al comma 1, lett. b), si intende un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti essenzialmente gli aspetti edilizi, precisamente:
 - a) determinazioni in merito al tipo, alla dimensione degli interventi ammessi per i singoli edifici o per gruppi di edifici, nonché alle interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere private e pubbliche e alle loro sistemazioni;
 - b) norme da osservare per la progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione dei valori storici, artistici ed ambientali delle zone di riferimento.
3. L'apposita normativa di attuazione è formata ed approvata con la procedura di cui all'art. 50, comma 3, ovvero, nel caso in cui comporti variante al PRG, con la procedura di cui all'art. 48, comma 5.
4. In assenza di strumenti attuativi di cui al comma 1, nelle zone territoriali di tipo A, previo parere delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, nel caso in cui l'immobile sia tutelato ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o dalla l.r. 56/1983, sono comunque consentiti:
 - a) l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere; le aree libere sono comunque inedificabili e non possono conferire volumetria in altre zone;
 - b) l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo;
 - c) l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia, nei Comuni il cui PRG abbia classificato i singoli edifici; tali interventi non possono riguardare edifici classificati monumento o documento, nonché quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale; tali interventi devono, inoltre, essere tesi all'eliminazione degli elementi di contrasto ed all'adeguamento dei caratteri tipologici del fabbricato con quelli del contesto storico;
 - d) l'ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quelle minime stabilite dalle vigenti disposizioni, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti;
 - e) l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di

detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi della lett. a). Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l'acquedotto pubblico o di uso pubblico;

- f) l'esecuzione di piccole demolizioni funzionali agli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) ed e);
 - g) l'esecuzione di interventi di demolizione parziale o totale, con esclusione di quegli edifici classificati monumento o documento nonché di quelli classificati di pregio storico, culturale, architettonico od ambientale, solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche. Nei casi di demolizione parziale, la parte di edificio residua può essere oggetto di interventi di ristrutturazione o, qualora si tratti di fabbricato diroccato, di interventi di ripristino alle condizioni di cui alla lettera e);
 - h) gli ampliamenti, ivi comprese le sopraelevazioni, per gli interventi di recupero di edifici pubblici, qualora giustificati dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico presente nell'edificio, o di adeguare l'edificio a specifiche leggi in tema di sicurezza o a norme igienico-sanitarie, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio;
 - i) gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio e in materia di turismo; i fabbricati alberghieri per i quali siano rilasciate concessioni ai sensi della presente lettera non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori; tale vincolo di destinazione è trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e a spese degli interessati. Gli ampliamenti volumetrici devono rispettare le disposizioni seguenti:
 - 1) il volume aggiunto non può superare la misura del venti per cento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge computato escludendo gli ampliamenti volumetrici già realizzati in deroga; in assenza del provvedimento di cui all'art. 24 il volume da conteggiare è tutto quello emergente dal suolo a sistemazione avvenuta, con la sola esclusione del volume tecnico del sottotetto derivante da una copertura a falde inclinate nel caso in cui le falde di copertura siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, con la possibilità di interporre, tra le falde e il solaio, una trave o dormiente di altezza non superiore a centimetri quaranta; nel caso in cui le falde di copertura non siano appoggiate sull'estradosso del solaio soprastante l'ultimo piano abitabile, il sottotetto deve essere conteggiato ai fini del calcolo sia dei piani che del volume; è altresì conteggiato il volume non emergente dal suolo a sistemazione avvenuta nei casi in cui è destinato a uso residenziale, uffici e negozi, con l'esclusione dei volumi tecnici;
 - 2) in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni del codice civile.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può pre-

cisare ed articolare in modo più dettagliato gli interventi di cui al comma 4 nonché precisare i contenuti della apposita normativa di attuazione di cui al comma 2.».

⁽⁸⁾ L'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 prevede quanto segue:

«1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.».

⁽⁹⁾ L'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«[2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, precisa i criteri di cui al comma 1, al fine di:...]»

e) individuare particolari condizioni per l'edificazione e l'uso del territorio anche in relazione alla funzione strategica dell'agricoltura nella gestione, tutela e salvaguardia dei terreni agricoli produttivi e del paesaggio agrario tradizionale. In particolare, la Giunta regionale definisce gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi, nonché dei fabbricati a destinazione agrituristica, in relazione alle esigenze aziendali, alle dimensioni dell'azienda e al suo indirizzo produttivo prevalente e riparto culturale. La valutazione dei progetti, relativamente al rispetto degli standard così definiti, è effettuata, laddove prevista dai PRG, dalla struttura regionale competente in materia di agricoltura.».

Note all'articolo 7:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 64

(Contributo per il rilascio della concessione)

- 1. Il rilascio della concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.*
- 2. Sono soggetti a contributo di onerosità anche i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove aggravano, secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione, il peso insediativo; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione.*
- 2bis. Sono altresì soggetti a contributo di onerosità gli atti abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettera bbis), qualora le opere in essi previste non siano assimilabili a quelle di cui all'articolo 61, comma 1.*
- 3. Apposite deliberazioni del Consiglio regionale provvedono a disciplinare l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.».*

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 10.

Note all'articolo 9:

⁽¹²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 prevede quanto segue:

*«Art. 3
(Bilancio)*

- 1. Gli enti locali deliberano annualmente, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione finanziario per il triennio successivo, redatto in termini di competenza, osservando, per ciascuno degli anni interessati, i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione di parte corrente, come definita al comma 7, non può presentare un disavanzo.*
- 2. Gli stanziamenti nel bilancio di previsione hanno carattere autorizzatorio costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto terzi.*
- 3. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.*
- 4. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno, rappresenta l'unità temporale di gestione e corrisponde al primo anno del bilancio pluriennale. Dopo il 31 dicembre non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.*
- 5. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica; sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.*
- 6. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità.*
- 7. Il bilancio pluriennale di previsione è deliberato per ciascuno degli anni interessati in pareggio finanziario complessivo. Per quanto riguarda la situazione di parte corrente, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le Comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.».*

⁽¹³⁾ L'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 prevede quanto segue:

«1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione.».

⁽¹⁴⁾ L'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevede quanto segue:

«Art. 16

(Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG)

- 1. Previa concertazione con le strutture regionali competenti*

in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, ove incidano su beni tutelati ai sensi delle l. 1089/1939 e 1497/1939 o della l.r. 56/1983, le varianti non sostanziali sono adottate dal Consiglio comunale con apposita motivata deliberazione; questa è pubblicata per estratto nell'albo comunale e depositata in pubblica visione, con gli atti della variante, presso la segreteria del Comune stesso per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente all'avvio della pubblicazione copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della eventuale formulazione di proprie osservazioni; dell'avvenuta adozione è data tempestiva informazione ai cittadini tramite comunicato inviato agli organi di informazione a carattere locale e regionale; chiunque ha facoltà di produrre osservazioni nel pubblico interesse fino allo scadere del termine predetto.

2. Sulle osservazioni si pronuncia il Consiglio comunale che dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante; questi non comportano una nuova pubblicazione.
3. La variante assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione del Consiglio comunale che l'approva. La deliberazione medesima, con gli atti della variante, è trasmessa nei successivi trenta giorni alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁵⁾ Vedasi nota 10.

Nota all'articolo 14:

⁽¹⁶⁾ Il comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«5. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l'esecuzione, oltretutto degli interventi di cui all'art. 39, comma 1, di percorsi ciclabili e pedonali, di parcheggi, di impianti per la distribuzione del carburante e connesse altre attività di servizio agli utenti della strada.».

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁷⁾ L'alinea del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva.».

⁽¹⁸⁾ La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«a) agli alberghi, come definiti dall'articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l'autoriz-

zazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;».

⁽¹⁹⁾ La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.».

⁽²⁰⁾ Il comma 4 dell'articolo 90bis della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i).».

Nota all'articolo 16:

⁽²¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 90ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.».

⁽²²⁾ Il comma 3 dell'articolo 90ter della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva quanto segue:

«3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall'articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classifica-

zione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo

caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambienti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.».

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 25.

Misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**AIUTI TEMPORANEI ALLE IMPRESE
IN FUNZIONE ANTI-CRISI**

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), con la quale sono determinate le categorie di aiuti di Stato ritenute compatibili per un periodo di tempo limitato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del Trattato CE, e del relativo quadro di riferimento statale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009 (Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 giugno 2009, n. 131, autorizzato con decisione 2009/4277/CE della Commissione, del 28 maggio 2009, la presente legge detta misure urgenti di autorizzazione di aiuti temporanei per le imprese operanti nel territorio regionale, anche in deroga alla normativa regionale vigente, per favorire la ripresa dell'economia locale, per promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale.

Art. 2

(Aiuti di importo limitato)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, fino al 31 dicembre 2010, fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 4.7 della Comunicazione (2009/C 83/01), è autorizzata la con-

Loi régionale n° 25 du 4 août 2009,

portant mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises pour la lutte contre la crise.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I^{ER}

**AIDES TEMPORAIRES AUX ENTREPRISES
POUR LA LUTTE CONTRE LA CRISE**

Art. 1^{er}

(Objet et finalité)

1. La présente loi établit, éventuellement par dérogation à la réglementation régionale en vigueur, des mesures urgentes en vue de l'attribution d'aides temporaires aux entreprises œuvrant sur le territoire régional, et ce, afin de favoriser la reprise de l'économie locale, d'encourager le développement économique et de relancer la compétitivité du système productif régional, dans le respect de la communication de la Commission européenne (2009/C 83/01) intitulée « Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle » indiquant les catégories d'aides d'État jugées compatibles avec le marché commun pendant une période de temps limitée, au sens de la lettre b) du paragraphe 3 de l'art. 87 du Traité CE et du cadre national de référence visé au décret du président du Conseil des ministres du 3 juin 2009 (Modalités d'application de la communication de la Commission européenne – Cadre communautaire temporaire pour les aides d'État destinées à favoriser l'accès au financement dans le contexte de crise économique et financière actuelle), publié au Journal officiel de la République italienne n° 131 du 9 juin 2009 et autorisé par la décision 2009/4277/CE de la Commission du 28 mai 2009.

Art. 2

(Aides d'un montant limité)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2010, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4.7 de la communication

cessione di aiuti di importo limitato, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.2. della medesima Comunicazione della Commissione europea, nel limite massimo di 500.000 euro per impresa calcolato, al lordo delle imposte dovute, per il finanziamento delle iniziative ammesse ad agevolazione ai sensi delle seguenti leggi e disposizioni regionali:

- a) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
 - b) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);
 - c) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane);
 - d) 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia);
 - e) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);
 - f) 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti);
 - g) articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010).
2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono inoltre concessi, nei limiti e alle condizioni di cui al capo II, al fine di sostenere il comparto agroalimentare, anche in considerazione degli svantaggi strutturali e ambientali permanenti, per consolidare e promuovere lo sviluppo economico e per rilanciare la competitività delle società cooperative e delle altre imprese che operano nella filiera della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 3

(Aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato)

1. Fatta salva la disciplina di cui al paragrafo 4.7 della Comunicazione (2009/C 83/01), è autorizzata l'applicazione del tasso di interesse agevolato di cui al paragrafo 4.4.2. della medesima Comunicazione della Commissione europea, al quale aggiungere il premio di rischio del destinatario definito in attuazione della comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02), relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, considerando la capacità creditizia e la qualità delle garanzie prestate sui mutui stipulati per il tramite della società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A., a valere sulle seguenti leggi regionali:
 - a) l.r. 33/1993;
 - b) l.r. 19/2001;
 - c) l.r. 6/2003;
 - d) l.r. 3/2006.

(2009/C 83/01), des aides d'un montant limité peuvent être accordées au sens du paragraphe 4.2.2 de ladite communication, jusqu'à concurrence de 500 000 euros par entreprise, avant impôts, pour le financement des initiatives éligibles au sens des lois et des dispositions régionales suivantes :

- a) Loi régionale n° 33 du 13 mai 1993 (Dispositions en matière de tourisme équestre) ;
 - b) Loi régionale n° 19 du 4 septembre 2001 (Mesures régionales d'aide aux activités touristiques, hôtelières et commerciales) ;
 - c) Loi régionale n° 6 du 31 mars 2003 (Mesures régionales pour l'essor des entreprises industrielles et artisanales) ;
 - d) Loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie) ;
 - e) Loi régionale n° 29 du 4 décembre 2006 (Nouvelle réglementation de l'agrotourisme et abrogation de la loi régionale n° 27 du 24 juillet 1995, ainsi que du règlement régional n° 1 du 14 avril 1998) ;
 - f) Loi régionale n° 16 du 29 juin 2007 (Nouvelles dispositions pour la réalisation d'infrastructures récréatives et sportives d'intérêt régional et modification de lois régionales en matière de tourisme et de transports) ;
 - g) Art. 60 de la loi régionale n° 32 du 12 décembre 2007 (Loi de finances 2008/2010).
2. Les aides visées au présent article sont par ailleurs accordées, dans le respect des conditions et des plafonds visés au Chapitre II de la présente loi, pour soutenir le secteur agroalimentaire, compte tenu entre autres des désavantages d'ordre structurel et environnemental permanents de celui-ci, pour consolider et encourager le développement économique et pour relancer la compétitivité des sociétés coopératives et des autres entreprises qui œuvrent dans la filière de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles.

Art. 3

(Aides sous forme de taux d'intérêt bonifié)

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4.7 de la communication (2009/C 93/01), est autorisée l'application du taux d'intérêt bonifié visé au paragraphe 4.4.2. de ladite communication, auquel s'ajoute la prime de risque du bénéficiaire, établie en application de la communication de la Commission européenne (2008/C 14/02), relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation, compte tenu de la capacité de crédit et de la qualité des garanties données sur les emprunts souscrits par l'intermédiaire de la société financière régionale FINAOSTA SpA, à valoir sur les lois régionales suivantes :
 - a) LR n° 33/1993 ;
 - b) LR n° 19/2001 ;
 - c) LR n° 6/2003 ;
 - d) LR n° 3/2006.

CAPO II
AIUTI TEMPORANEI DI IMPORTO LIMITATO
A FAVORE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
E DELLE ALTRE IMPRESE OPERANTI
NEL COMPARTO AGROALIMENTARE

Art. 4
(Soggetti beneficiari)

1. I contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono concessi, a titolo di aiuti di importo limitato, a favore delle società cooperative che:
 - a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
 - b) sono in possesso, alla data del 1° gennaio 2008, della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione in appositi albi o registri;
 - c) svolgono prevalentemente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. I contributi di cui agli articoli 6 e 7 sono concessi, a titolo di aiuti di importo limitato, anche a favore di altre imprese, diverse da quelle di cui al comma 1, che:
 - a) hanno sede operativa e svolgono la propria attività nel territorio regionale;
 - b) risultano iscritte, alla data del 1° gennaio 2008, al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), ovvero al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);
 - c) svolgono esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli per la produzione e successiva commercializzazione di prodotti riconducibili in prevalenza ad almeno una delle seguenti tipologie:
 - 1) prodotti agricoli rientranti nei sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;
 - 2) prodotti agro-alimentari tradizionali della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 5
(Contributi alla capitalizzazione)

1. La Regione può erogare alle società cooperative di cui all'articolo 4, comma 1, fino ad un importo massimo di euro 60.000, contributi in conto capitale per progetti di sviluppo aziendale o di consolidamento dei mezzi patrimoniali aziendali a fronte di operazioni di capitalizzazione iniziale e di successivi incrementi di capitale sociale, effettuati non oltre i tre mesi antecedenti la data di presentazione della relativa domanda ovvero a fronte di incrementi al patrimonio netto, determinati dalla desti-

CHAPITRE II
AIDES TEMPORAIRES D'UN MONTANT LIMITÉ
EN FAVEUR DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
ET DES AUTRES ENTREPRISES ŒUVRANT
DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Art. 4
(Bénéficiaires)

1. Les aides visées aux articles 5, 6 et 7 de la présente loi sont accordées, à titre d'aides d'un montant limité, aux sociétés coopératives qui :
 - a) Ont leur siège opérationnel et exercent leur activité sur le territoire régional ;
 - b) Ont, à la date du 1^{er} janvier 2008, la qualité de société coopérative à vocation essentiellement mutualiste du fait de leur immatriculation aux tableaux ou registres y afférents ;
 - c) Exercent essentiellement une activité de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
2. Les aides visées aux articles 6 et 7 de la présente loi sont également accordées, à titre d'aides d'un montant limité, aux entreprises autres que celles visées au premier alinéa ci-dessus et qui :
 - a) Ont leur siège opérationnel et exercent leur activité sur le territoire régional ;
 - b) Sont immatriculées, à la date du 1^{er} janvier 2008, au Registre des entreprises visé à l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993 (Réorganisation des chambres de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture) ou bien au Répertoire des annonces économiques et administratives (REA) visé à l'art. 9 du décret du président de la République n° 581 du 7 décembre 1995 (Règlement d'application de l'art. 8 de la loi n° 580 du 29 décembre 1993, en matière d'institution du registre des entreprises visé à l'art. 2188 du code civil) ;
 - c) Exercent uniquement l'activité de transformation de produits agricoles pour la production et la commercialisation de produits appartenant essentiellement à l'une au moins des typologies suivantes :
 - 1) Produits agricoles relevant des régimes de qualité alimentaire reconnus au niveau communautaire ;
 - 2) Produits agroalimentaires traditionnels de la Vallée d'Aoste.

Art. 5
(Aides en capital)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives visées au premier alinéa de l'art. 4 de la présente loi des aides en capital d'un montant de 60 000 euros maximum pour des projets de développement de l'entreprise ou de consolidation des moyens patrimoniaux de celle-ci à la suite d'opérations de capitalisation initiale et d'apports en capital social dans les trois mois qui précèdent la date de présentation de la demande d'aide ou de l'accroissement du patrimoine net découlant de la destination des

nazione degli utili dell'ultimo esercizio approvato a riserve indivisibili.

2. L'ammontare dei contributi è determinato nella misura del triplo del nuovo apporto di capitale sociale sottoscritto e versato per l'attuazione del relativo progetto di sviluppo aziendale o di consolidamento dei mezzi patrimoniali aziendali ovvero dell'incremento del patrimonio netto per effetto della destinazione a riserve indivisibili degli utili dell'ultimo esercizio approvato.
3. Ai fini della concessione dei contributi, è considerato capitale sociale versato anche la cessione totale o parziale dei crediti relativi ai conferimenti dei prodotti agricoli dei soci.
4. Per beneficiare dei contributi, le società cooperative interessate devono impegnarsi a non ridurre il capitale sociale versato e gli eventuali contributi alla capitalizzazione concessi per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di concessione dei contributi.

Art. 6
(Contributi in conto interessi)

1. La Regione può erogare alle società cooperative e alle altre imprese di cui all'articolo 4, fino ad un importo massimo annuo di euro 15.000, contributi in conto interessi, calcolati ex post, per le seguenti forme di finanziamento autorizzate da istituti di credito:
 - a) prestiti di conduzione o di anticipazione;
 - b) anticipazioni su crediti.
2. L'ammontare dei contributi è determinato nel limite massimo del 50 per cento degli interessi passivi a carico dei soggetti beneficiari, con esclusione degli oneri accessori e delle relative spese.

Art. 7
(Contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale)

1. La Regione può erogare alle società cooperative e alle altre imprese di cui all'articolo 4 contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale, nel limite massimo del 60 per cento, per:
 - a) spese di trasporto per la raccolta del prodotto primario oggetto di trasformazione;
 - b) spese per l'energia elettrica e i combustibili destinati alla produzione di energia termica, limitatamente alle spese sostenute nell'ambito dell'attività di trasformazione e commercializzazione;
 - c) spese per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e dei reflui di lavorazione;
 - d) spese per premi pagati per l'ottenimento di fidejussioni a garanzia di prestiti di conduzione o di anticipazione contratti con istituti di credito;
 - e) spese per la partecipazione ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario;

bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles.

2. Le montant des aides correspond à trois fois le nouvel apport en capital social souscrit et versé pour la réalisation du projet de développement de l'entreprise ou de la consolidation des moyens patrimoniaux ou de l'accroissement du patrimoine net de celle-ci du fait de la destination des bénéfices du dernier exercice approuvé à des réserves indivisibles.
3. Aux fins de l'attribution des aides, la cession totale ou partielle des créances relatives aux apports des produits agricoles des associés est considérée comme capital social versé.
4. Les sociétés coopératives intéressées doivent s'engager à ne pas réduire le capital versé et les éventuelles aides en capital obtenues pendant une période de cinq ans à compter de la date d'octroi des aides susdites.

Art. 6
(Aides en intérêts)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives et aux autres entreprises visées à l'art. 4 de la présente loi des aides en intérêts d'un montant de 15 000 euros maximum, calculés ex post, pour les formes de financement indiquées ci-après, autorisées par des établissements de crédit :
 - a) Prêts de gestion ou avances sur vente ;
 - b) Avances sur créances.
2. Le montant des aides est fixé à 50 p. 100 maximum des intérêts débiteurs à la charge des bénéficiaires, déduction faite des charges accessoires et des dépenses y afférentes.

Art. 7
(Aides au fonctionnement et au développement de l'entreprise)

1. La Région peut verser aux sociétés coopératives et aux autres entreprises visées à l'art. 4 de la présente loi des aides au fonctionnement et au développement de l'entreprise, jusqu'à concurrence de 60 p. 100 des dépenses suivantes :
 - a) Dépenses de déplacement pour la récolte des produits primaires faisant l'objet de la transformation ;
 - b) Dépenses pour l'électricité et les combustibles destinés à la production d'énergie thermique, limitativement à celles supportées dans le cadre de l'activité de transformation et de commercialisation ;
 - c) Dépenses pour l'évacuation et l'épuration des eaux usées et des rejets de la transformation ;
 - d) Dépenses pour les primes payées en vue de l'obtention de cautions à titre de garantie des prêts de gestion ou des avances sur vente accordés par des établissements de crédit ;

- f) spese sostenute per la consulenza in materia di pianificazione e controllo di gestione;
- g) spese per la consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e dei prodotti;
- h) spese per studi e analisi di mercato e consulenze o strategie di marketing.

Art. 8
(*Procedimento*)

1. La domanda di ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 deve essere presentata, su modelli appositamente predisposti, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, di seguito denominata struttura competente, corredata della documentazione necessaria.
2. La struttura competente provvede all'espletamento dell'istruttoria, verificando la completezza e la regolarità delle domande, valuta l'ammissibilità delle medesime e procede all'erogazione dei contributi con provvedimento del dirigente responsabile.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dalle imprese beneficiarie.

Art. 9
(*Controlli e revoca dei contributi*)

1. La struttura competente dispone, anche a campione, ispezioni amministrative e contabili presso le imprese beneficiarie per la verifica del rispetto della veridicità di quanto dichiarato, degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente capo e dal provvedimento di concessione.
2. I contributi di cui al presente capo sono revocati nel caso in cui sia comprovata l'utilizzazione dei medesimi in maniera non conforme alle finalità e ai limiti previsti ovvero se dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dalle imprese beneficiarie.
3. I contributi di cui all'articolo 5 sono inoltre revocati nel caso in cui non sia rispettato l'impegno di cui al comma 4 del medesimo articolo.
4. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
5. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento

- e) Dépenses pour la participation à des régimes de qualité alimentaire reconnus au niveau communautaire ;
- f) Dépenses pour les conseils en matière de planification et de contrôle de la gestion ;
- g) Dépenses pour les conseils techniques et scientifiques en vue de l'amélioration des processus de production et des produits ;
- h) Dépenses pour les études et les analyses de marché et pour les conseils ou les stratégies de marketing.

Art. 8
(*Procédure*)

1. Les demandes visant à l'obtention des aides prévues par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi doivent être rédigées sur les formulaires prévus à cet effet et parvenir à la structure régionale compétente en matière d'agriculture, ci-après dénommée « structure compétente », assorties de la documentation requise.
2. La structure compétente procède à l'instruction, vérifie la complétude et la régularité des demandes, évalue l'éligibilité de celles-ci et pourvoit au versement des aides en cause par un acte du dirigeant compétent.
3. Les aides en cause sont versées sous réserve de la vérification de la complétude et de la régularité des justificatifs de dépenses présentés par les entreprises bénéficiaires.

Art. 9
(*Contrôles et retrait des aides*)

1. La structure compétente procède, même au hasard, à des inspections administratives et comptables auprès des entreprises bénéficiaires, et ce, aux fins du contrôle de la veridicité des déclarations effectuées et du respect des obligations et de toutes autres tâches prévues par le présent chapitre et par l'acte accordant les aides.
2. Les aides visées au présent chapitre sont retirées au cas où il serait constaté que l'utilisation de celles-ci n'est pas conforme aux finalités et aux limites prévues ou si les contrôles effectués font ressortir la non-veridicité des déclarations et des informations fournies par les entreprises bénéficiaires.
3. Les aides visées à l'art. 5 de la présente loi sont par ailleurs retirées si l'engagement prévu par le quatrième alinéa dudit article n'est pas respecté.
4. Le retrait peut être partiel, à condition qu'il soit proportionnel à la défaillance constatée.
5. Le retrait entraîne l'obligation de restituer, dans les soixante jours qui suivent la communication de l'acte y afférent, le montant tout entier de l'aide déjà versée, majoré des intérêts se rapportant à la période allant de la date de versement de l'aide à la date de l'acte de retrait, calculés sur la base de la moyenne pondérée du taux officiel de référence en vigueur pendant la période au

per il periodo in cui si è beneficiato del contributo.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

Art. 10
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009 e 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (Interventi a favore della cooperazione).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (Infrastrutture nell'agricoltura):
 - a) al capitolo 41803 (Contributi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) per annui euro 300.000 per gli anni 2009 e 2010;
 - b) al capitolo 41801 (Contributi per la conservazione di paesaggi e alpeggi) per annui euro 200.000 per gli anni 2009 e 2010;
 - c) al capitolo 41804 (Contributi per infrastrutture rurali) per annui euro 500.000 per gli anni 2009 e 2010.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le variazioni necessarie.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
(Monitoraggio e relazioni)

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono oggetto di monitoraggio e comportano la predisposizione delle relazioni ed il rilascio delle dichiarazioni di cui all'articolo 9 del d.P.C.M. 3 giugno 2009 da parte delle strutture regionali competenti per materia.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale definisce, con proprie deliberazioni, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, ogni ulteriore modalità, anche procedimentale, necessaria per l'attuazione della presente legge, ivi compresi i

cours de laquelle l'entreprise a bénéficié de l'aide en question.

6. L'acte de retrait fixe les conditions d'échelonnement du remboursement, qui ne peut en tout état de cause dépasser les vingt-quatre mois.

Art. 10
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application du présent chapitre est établie à 1 000 000 d'euros par an pour 2009 et 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.2.2.08. (Aides en faveur de la coopération).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par les crédits inscrits dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.2.02. (Infrastructures agricoles) desdits budgets comme suit :
 - a) Pour 2009 et 2010, quant à 300 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41803 (Aides dans le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles) ;
 - b) Pour 2009 et 2010, quant à 200 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41801 (Aides pour la sauvegarde des paysages et des alpages) ;
 - c) Pour 2009 et 2010, quant à 500 000 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 41804 (Aides pour les infrastructures rurales) ;
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 11
(Surveillance et rapports)

1. Les aides visées à la présente loi font l'objet de surveillance et impliquent la rédaction, par les structures régionales compétentes, des rapports et des déclarations visés à l'art. 9 du DPCM du 3 juin 2009.

Art. 12
(Dispositions finales)

1. Le Gouvernement régional établit, par des délibérations qui doivent être publiées au Bulletin officiel de la Région, toute autre modalité, même procédurale, nécessaire aux fins de l'application de la présente loi, y com-

limiti percentuali dei contributi concedibili ai sensi del capo II, rapportati alle diverse tipologie di iniziative e di imprese beneficiarie.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa statale e comunitaria di riferimento.

Art. 13
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 46

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1639 del 19.06.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 24.06.2009;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 26.06.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente con parere in data 13.07.2009 e relazione del Consigliere ROSSET;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.07.2009, con deliberazione n. 699/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 2009, N. 25.

Note all'articolo 1:

pris les plafonds des pourcentages d'aide pouvant être accordés au sens du Chapitre II de la présente loi, en fonction des différentes typologies d'initiatives et d'entreprises bénéficiaires.

2. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application des dispositions nationales et communautaires en la matière.

Art. 13
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 46

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1639 du 19.06.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 24.06.2009 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 26.06.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil - avis en date du 13.07.2009 et rapport du Conseiller ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.07.2009, délibération n° 699/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2009.

⁽¹⁾ La legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 23 del 25 maggio 1993.

⁽²⁾ La legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 6 settembre 2001, n. 39.

⁽³⁾ La legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 16 del 15 aprile 2003.

⁽⁴⁾ La legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del 24 gennaio 2006.

- ⁽⁵⁾ La legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 53 del 27 dicembre 2006.
- ⁽⁶⁾ La legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 30 del 24 luglio 2007.
- ⁽⁷⁾ L'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 prevede quanto segue:

«Art. 60

(Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette:
 - a) a garantire adeguata assistenza tecnica e formazione agli operatori delle aziende;
 - b) a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni;
 - c) all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.
- cbis) a valorizzare i sottoprodotti.
2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.»

Note all'articolo 4:

- ⁽⁸⁾ L'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 prevede quanto segue:

«8. Registro delle imprese.

1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
- 4.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
 - a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il Bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
 - b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
 - c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravii di oneri a carico delle imprese;
 - d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
 10. È abrogato il secondo comma dell'articolo 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.»
- ⁽⁹⁾ L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 prevede quanto segue:

«9. Repertorio delle notizie economiche e amministrative.

1. In attuazione dell'art. 8, comma 8, lettera d), della legge

n. 580 del 1993, presso l'ufficio è istituito il repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
 - a) gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
 - b) gli imprenditori con sede principale all'estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed amministrative per le quali è prevista la denuncia alla camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con esclusione di quelle già iscritte o annotate nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere economico, statistico, amministrativo che l'ufficio può acquisire, invece che dai privati, direttamente dagli archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi secondo le norme vigenti, nonché dall'archivio statistico delle imprese attive costituito a norma del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purché non coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità semplificate per la denuncia delle notizie di carattere economico ed amministrativo da parte dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attività agricole deve altresì indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (16).
5. Il REA è gestito secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello approvato dal Ministro.».

«Art. 9.
Monitoraggio e relazioni

1. Entro il 15 luglio di ciascun anno in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono l'elenco dei regimi di aiuto e degli aiuti ad hoc di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede a formare un elenco complessivo e a inviarlo, entro il 31 luglio, alla Commissione europea. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare la predetta comunicazione, entro lo stesso termine, anche nel caso in cui questa abbia contenuto negativo.
2. Unitamente all'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni inviano anche una dichiarazione che attesti che le misure istituite sono state applicate in conformità alle disposizioni contenute nella Comunicazione e a quelle contenute nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 1, comma 2.
3. Entro il 15 settembre 2009 e di ciascun anno successivo in cui si applica la Comunicazione, le amministrazioni inviano al Dipartimento delle politiche comunitarie una relazione sulle misure adottate in base alla presente direttiva che fornisca elementi dai quali si evinca la eventuale necessità di mantenere dette misure oltre il 31 dicembre 2009. Il Dipartimento provvede a trasmettere alla Commissione europea, entro il 31 ottobre, una relazione complessiva. Resta fermo l'obbligo, per le amministrazioni, di redigere le relazioni di cui all'art. 21 del Regolamento (CE) n. 659/1999.
4. In relazione alla concessione degli aiuti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni di cui all'articolo 1 conservano, per dieci anni, le registrazioni particolareggiate, ivi comprese le dichiarazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 4, che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 1, comma 2. I medesimi soggetti, trasmettono dette registrazioni al Dipartimento di cui al comma 1, su richiesta di quest'ultimo.
5. Ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo, le amministrazioni di cui all'articolo 1 designano un responsabile unico e, entro il 15 giugno 2009, ne comunicano il nominativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
6. I responsabili degli Uffici competenti vigilano sull'osservanza degli adempimenti contenuti nel presente articolo.».

Nota all'articolo 11:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2009 prevede quanto segue:

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 26.

Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Loi régionale n° 26 du 4 août 2009,

portant mesures en faveur des collectivités locales pour la mise aux normes et la réalisation d'ouvrages mineurs d'utilité publique.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di offrire maggiori opportunità lavorative, di soddisfare le esigenze di adeguamento ed integrazione di opere di pubblica utilità degli enti locali, di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è autorizzata a finanziare, mediante risorse di finanza locale, interventi di modesta entità, di importo netto per lavori inferiore alla cifra indicata all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), consistenti nella realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella ristrutturazione o nella manutenzione di opere di pubblica utilità di competenza degli enti locali.

Art. 2
(Modalità di esecuzione)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono eseguiti direttamente dalla Regione, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), mediante l'utilizzo delle competenze tecniche e professionali nonché delle dotazioni strumentali e logistiche in capo all'Amministrazione regionale, al fine di garantirne una gestione coordinata e omogenea e di conseguire un'economia di spesa.
2. Gli interventi sono realizzati anche con l'utilizzo di personale assunto, per ciascun specifico cantiere, con contratto edile la cui durata non sia superiore a nove mesi nel corso dell'anno.
3. A supporto dell'attività dei cantieri può essere impiegato personale assunto, per l'occasione, con contratto edile a tempo determinato.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale assunto ai sensi dei commi 2 e 3 sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi regionali, relativi alla categoria edile, nonché da appositi contratti integrativi aziendali approvati dalla Giunta regionale.
5. I criteri e le modalità di selezione del personale di cui ai commi 2 e 3 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3
(Programmazione e modalità di
presentazione delle domande)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ricompresi all'interno del piano regionale operativo dei lavori pubblici.

Art. 1^{er}
(Objet et fins)

1. Afin d'offrir des chances de travail supplémentaires, de satisfaire les exigences de mise aux normes et de complément des ouvrages d'utilité publique des collectivités locales, ainsi que de favoriser le développement socio-économique et l'enracinement des communautés locales sur le territoire, la Région est autorisée à financer, par les ressources relevant des finances locales, des actions de faible envergure dont le montant net relatif aux travaux est inférieur au seuil indiqué à la lettre b du premier alinéa de l'art. 19 de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales) et consistant soit dans la réalisation de travaux d'urbanisation primaire et secondaire, soit dans la réhabilitation ou l'entretien d'ouvrages d'utilité publique relevant des collectivités locales.

Art. 2
(Modalités d'exécution)

1. Par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 48 du 20 novembre 1995 (Mesures régionales en matière de finances locales), les actions visées à l'art. 1^{er} de la présente loi sont exécutées en régie directe par la Région qui exploite les compétences techniques et professionnelles, ainsi que les dotations instrumentales et logistiques dont elle dispose, aux fins d'une gestion coordonnée et homogène desdites actions et d'une économie de dépenses.
2. Les actions peuvent également être réalisées par l'emploi de personnels recrutés, pour chaque chantier, sous contrat du secteur « Bâtiment » d'une durée non supérieure à neuf mois par année.
3. Des personnels peuvent, par ailleurs, être recrutés ad hoc sous contrat du secteur « Bâtiment » à durée déterminée, à titre de soutien pour l'activité des chantiers.
4. Le statut juridique et le traitement des personnels recrutés au sens du deuxième et du troisième alinéa du présent article sont régis par les conventions collectives nationales de travail et par les conventions collectives complémentaires régionales relatives au secteur du bâtiment, ainsi que par les conventions collectives complémentaires d'établissement approuvées par le Gouvernement régional.
5. Les critères et les modalités de sélection des personnels visés au deuxième et au troisième alinéa du présent article sont établis par délibération du Gouvernement régional.

Art. 3
(Planification et modalités de
présentation des demandes)

1. Les actions visées à la présente loi sont incluses dans le plan régional opérationnel des travaux publics.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce, con propria deliberazione, i criteri, le modalità di presentazione delle domande da parte degli enti locali interessati, le tipologie dei documenti e le caratteristiche degli elaborati progettuali da allegare alle medesime.
3. La previsione degli interventi all'interno della relazione previsionale e programmatica degli enti locali interessati costituisce presupposto indispensabile per la presentazione delle domande di cui al comma 2. I medesimi enti devono, inoltre, provvedere in ordine alla progettazione delle opere, acquisire tutti i pareri, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati necessari all'esecuzione delle stesse e assicurare la disponibilità delle aree.

Art. 4
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 3 gennaio 1990, n. 5 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta);
 - b) 27 marzo 1991, n. 9 (Modificazioni della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5, concernente: Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri vari della Valle d'Aosta).

Art. 5
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge è determinato in euro 900.000 per l'anno 2009 e in annui euro 4.000.000 a decorrere dal 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.02 (Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:
 - a) per l'anno 2009 mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico, al capitolo 51360 (Spese per la costruzione di opere stradali di interesse comunale a mezzo di cantieri di lavoro e in economia);
 - b) a decorrere dall'anno 2010 mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 48/1995.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in

2. Le Gouvernement régional, de concert avec le Conseil permanent des collectivités locales, définit par délibération les critères et les modalités de présentation des demandes des collectivités locales, ainsi que les types de documents et les caractéristiques des pièces de projet qui doivent être annexés auxdites demandes.
3. La présentation des demandes visées au deuxième alinéa du présent article est subordonnée à l'insertion des actions en cause dans le rapport prévisionnel et programmatique des collectivités locales concernées, auxquelles il revient, par ailleurs, de veiller à la conception des travaux, d'obtenir tous les avis, autorisations et accords – quelle qu'en soit la dénomination – nécessaires à l'exécution de ceux-ci et de garantir la disponibilité des terrains.

Art. 4
(*Abrogation*)

1. Sont abrogées :
 - a) La loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 (Embauche temporaire et extraordinaire de chômeurs dans des chantiers divers de la Vallée d'Aoste) ;
 - b) La loi régionale n° 9 du 27 mars 1991 (Modification de la loi régionale n° 5 du 3 janvier 1990 portant embauche temporaire et extraordinaire de chômeurs dans des chantiers divers de la Vallée d'Aoste).

Art. 5
(*Dispositions financières*)

1. La dépense dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 900 000 euros au titre de 2009 et à 4 000 000 d'euros par an à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région au titre de l'objectif programmatique 2.1.1.02 (Virements à destination obligatoire).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée comme suit :
 - a) Pour 2009, par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits aux budgets et à l'objectif susmentionnés, au titre du chapitre 51360 (Dépenses pour la réalisation des travaux de voirie d'intérêt communal par des chantiers de travail et en régie) ;
 - b) À compter de 2010, par les virements à destination obligatoire prévus dans le cadre des mesures régionales en matière de finances locales au sens de l'art. 25 de la LR n° 48/1995.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur propo-

materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 47

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1793 del 26.06.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 30.06.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 01.07.2009;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 01.07.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente con parere compatibilità finanziaria in data 27.07.2009;
- esaminato dalla III^a Commissione consiliare permanente con parere in data 22.07.2009 con emendamenti e relazione del Consigliere LANIÈCE;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2009, con deliberazione n. 704/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2009.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 AGOSTO 2009, N. 26.

sition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 6
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 47

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1793 du 26.06.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 30.06.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 01.07.2009 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 01.07.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 27.07.2009 ;
- examiné par la III^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.07.2009 et rapport du Conseiller LANIÈCE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.2009, délibération n° 704/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2009.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«[1. Le richieste di cui all'articolo 17, comma 2, devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche entro il 31 ottobre di ogni anno e rispondere ai seguenti requisiti di ammissibilità:...]
..b) comportare una spesa di investimento non inferiore a euro 250.000;».

Note all'articolo 4:

- (2) La legge regionale 3 gennaio 1990, n. 5 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1990.
- (3) La legge regionale 27 marzo 1991, n. 9 è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 14 del 2 aprile 1991.

Nota all'articolo 5:

- (4) L'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 prevede quanto segue:

«Art. 25
(Definizione)

1. I trasferimenti finanziari agli enti locali con vincolo settoriale di destinazione, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono strumenti di programmazione di carattere generale volti ad incentivare l'attività degli enti locali al raggiungimento di priorità settoriali definite dalla Regione d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, con le modalità di cui all'articolo 66 della l.r.

54/1998, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- a) essere destinati esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1, o alle loro forme di collaborazione;
 - b) riguardare la generalità degli enti locali, con l'esclusione degli interventi destinati a singoli enti locali;
 - c) prevedere, di norma, un termine predeterminato, al fine della valutazione nel tempo degli effetti finanziari delle scelte effettuate.
3. Gli interventi di cui al comma 1 e i relativi stanziamenti sono annualmente individuati in un apposito allegato della legge finanziaria della Regione.
- 3bis. Tra gli strumenti di cui al comma 1 sono altresì ricompresi due fondi globali, di cui uno destinato al finanziamento di spese correnti e l'altro al finanziamento di spese in conto capitale, finalizzati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, aventi le caratteristiche di cui al comma 2. Per la disciplina di tali fondi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 90/1989.»

Legge regionale 4 agosto 2009, n. 27.

Interventi regionali per l'organizzazione dei Giochi mondiali militari invernali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione della prima edizione dei Giochi mondiali militari invernali, in programma in Valle d'Aosta nel mese di marzo 2010.

Art. 2
(Interventi regionali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale:
- a) promuove la costituzione del Comitato organizzatore, ente senza finalità di lucro operante in Valle d'Aosta;
 - b) provvede alla concessione, a favore del Comitato organizzatore, di un contributo per le spese relative alla promozione e all'organizzazione della manifestazione, nella misura massima del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili.
2. Il contributo è concesso previa presentazione, da parte del Comitato organizzatore, di apposita domanda alla

Loi régionale n° 27 du 4 août 2009,

portant mesures régionales pour l'organisation des Jeux mondiaux militaires d'hiver.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Objet et finalités)

1. La présente loi régleme les mesures régionales pour l'organisation de la première édition des Jeux mondiaux militaires d'hiver qui se dérouleront en Vallée d'Aoste au mois de mars 2010.

Art. 2
(Mesures régionales)

1. Pour les finalités visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, le Gouvernement régional :
- a) Favorise la constitution du Comité organisateur, organisme à but non lucratif œuvrant en Vallée d'Aoste ;
 - b) Octroie au Comité organisateur une subvention pour les dépenses relatives à la promotion et à l'organisation de la manifestation en cause, jusqu'à concurrence de 90 pour cent des dépenses jugées éligibles.
2. La subvention est octroyée sur présentation, de la part du Comité organisateur, d'une demande ad hoc à la

struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, corredata di una relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione e di un dettaglio preventivo di spesa e di entrata.

Art. 3
(Modalità di liquidazione)

1. Il contributo è liquidato a manifestazione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate, di qualunque genere, dirette o indirette.
2. La liquidazione del contributo può avvenire anche mediante l'erogazione di uno o più acconti prima della conclusione della manifestazione, su richiesta motivata del Comitato organizzatore, previa presentazione dei giustificativi di spesa e nel rispetto della percentuale del contributo concesso.
3. Su richiesta motivata del Comitato organizzatore, una somma non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo del contributo concesso può essere altresì liquidata a titolo di anticipazione, fatto salvo l'obbligo di presentazione dei giustificativi di spesa all'atto della richiesta di liquidazione del primo acconto di contributo.
4. Ai fini della presente legge, per giustificativi di spesa si intendono i documenti contabili intestati al Comitato organizzatore e per giustificativi di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri soggetti, in ogni caso rilasciati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.
5. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute dal Comitato organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.
6. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventive.
7. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate regolarmente giustificate.

Art. 4
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provve-

structure régionale compétente en matière de sport, ci-après dénommée « structure compétente », assortie d'un rapport illustrant l'articulation et les caractéristiques techniques et organisationnelles de la manifestation, ainsi que d'un devis détaillé des dépenses et des recettes.

Art. 3
(Modalités de versement)

1. La subvention est versée une fois la manifestation terminée, sur présentation des justificatifs des dépenses et des recettes appropriés et d'une déclaration attestant l'inexistence de toute autre recette directe ou indirecte, de quelque genre que ce soit.
2. La subvention peut être versée par une ou plusieurs tranches avant la fin de la manifestation, sur demande motivée du Comité organisateur et sur présentation des justificatifs des dépenses, sans préjudice du respect du pourcentage de subvention accordé.
3. Sur demande motivée du Comité organisateur, une somme ne dépassant pas 10 pour cent du montant global de la subvention accordée peut être également versée à l'avance, sans préjudice de l'obligation de présentation des justificatifs des dépenses lors de la demande de versement de la première avance.
4. Aux fins de la présente loi, l'on entend par justificatifs de dépenses les pièces comptables établies au nom du Comité organisateur et par justificatifs de recettes les pièces établies par ledit Comité au nom d'autres organismes payeurs, de sponsors, de destinataires de publicité ou d'autres sujets ; les pièces susmentionnées doivent, en tout état de cause, être délivrées dans le respect des dispositions en vigueur en matière fiscale.
5. Au cas où la manifestation n'aurait pas lieu, totalement ou en partie, pour des causes de force majeure ou pour d'autres causes non imputables aux organisateurs, ainsi reconnues par un acte du dirigeant de la structure compétente, les dépenses déjà supportées par le Comité organisateur sont éligibles, à condition qu'elles aient été prévues par le devis des dépenses annexé à la demande de subvention.
6. Le rapport entre le montant global de la subvention versée et celui des dépenses régulièrement justifiées ne peut dépasser le rapport entre le montant de la subvention initialement accordée et celui des dépenses prévues par le devis.
7. La subvention versée ne peut, en tout état de cause, dépasser l'écart entre le montant des dépenses et des recettes régulièrement justifiées.

Art. 4
(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional règle, par délibération,

de alla disciplina di ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, riguardante le modalità di concessione e di liquidazione del contributo, nonché all'individuazione delle spese ammissibili.

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2009 e in euro 700.000 per l'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali-promozione culturale, sportiva e sociale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci al capitolo 66509 (Contributi a organismi privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito regionale e per l'organizzazione di spedizioni di alto livello tecnico in continenti extraeuropei).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2009.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 49

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1865 del 03.07.2009);

tout autre aspect, même afférent aux procédures, relatif aux modalités d'octroi et de versement de la subvention et définit les dépenses éligibles.

Art. 5
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de la présente loi est fixée à 300 000 euros pour 2009 et à 700 000 euros pour 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2009 et du budget pluriannuel 2009/2011 de la Région, dans le cadre de l'objectif programmatique 2.2.4.08. (Activités culturelles – promotion culturelle, sportive et sociale).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement de montants correspondants des crédits inscrits au chapitre 66509 (Aides en faveur d'établissements privés pour la réalisation de manifestations sportives à l'échelon régional et pour l'organisation d'expéditions extra-européennes de haut niveau technique) desdits budgets.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.

Art. 6
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente au sens du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 août 2009.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 49

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1865 du 03.07.2009) ;

-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- presentato al Consiglio regionale in data 07.07.2009;- assegnato alla V^a Commissione consiliare permanente in data 08.07.2009;- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 08.07.2009;- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 17.07.2009;- esaminato dalla V^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.07.2009, e relazione del Consigliere MAQUIGNAZ;- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.2009, con deliberazione n. 702/XIII;- trasmesso al Presidente della Regione in data 03.08.2009. | <ul style="list-style-type: none">- présenté au Conseil régional en date du 07.07.2009 ;- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 08.07.2009 ;- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 08.07.2009 ;- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.07.2009 ;- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.07.2009 et rapport du Conseiller MAQUIGNAZ ;- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.07.2009, délibération n° 702/XIII ;- transmis au Président de la Région en date du 03.08.2009. |
|---|--|
-
-